





esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

### Articolo 6 - Organi della Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) -L'Assemblea dei Soci;
  - b) -Il Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i/il consigliere/i
2. Presidente, Vicepresidente, Segretario e consiglieri hanno la durata di **cinque** anni e sono rieleggibili.

### Articolo 7 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono composte da tutti i Soci e sono l'organo sovrano.

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30/04 per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e per la programmazione dell'attività futura.
2. Essa inoltre:
  - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - b) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - c) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  - d) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  - e) ogni cinque anni elegge il Consiglio Direttivo
  - f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
  - g) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità;
  - h) delibera sull'esclusione dei soci
  - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - j) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci in prima convocazione, in seconda qualunque sia il numero dei presenti; mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. Salvo motivi eccezionali, l'assemblea è convocata in territorio italiano.
5. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera elettronica, comunicazione verbale, telefonica o pubblicazione sul sito web, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata e pubblicata almeno cinque giorni prima a tutti i Soci all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci dell'Associazione.
6. L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
7. Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio il quale potrà farsi portatore di non più di **tre** deleghe.
8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.  
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da qualsiasi altro Socio da lui delegato.

### Articolo 8 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 10 consiglieri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta mediante

Martinoi  
Mun  
Costen  
Valter

Spensun

Mitter  
Mollica

Amber  
Cort.  
Folter  
Bordin  
Assenza

Vol.  
Dule

lettera elettronica, comunicazione verbale, telefonica o pubblicazione sul sito web. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
  - b) redigere il bilancio consuntivo;
  - c) compilare i regolamenti interni;
  - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  - e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
  - f) nominare i responsabili delle commissioni e delle branche di lavoro in cui si articola la vita dell'Associazione;
  - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
  - h) fissare la data dell'assemblea annuale
  - i) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività.
4. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio Direttivo può attribuire delle specifiche funzioni ai singoli Consiglieri per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione

#### Articolo 9 - Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il **Presidente**, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
2. Al **Presidente** dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione ai Soci il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Al **Presidente** dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.
4. Il **Presidente** convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
6. Il **Segretario-Tesoriere** svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione. Il **Segretario-Tesoriere** cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro dei Soci dell'Associazione e collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile.

#### Articolo 10 - Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci della Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente,

#### Articolo 11 - Bilancio consuntivo, preventivo e avanzi di gestione

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.
2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento. Gli eventuali avanzi dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche in caso di recesso o scioglimento.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 12 - Scioglimento e Legge applicabile

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio

Matteo  
Cristian  
Valeria  
Dante  
Anna  
Luca  
Marta  
Roberto  
Francesca  
Alessandro  
Giulia  
Stefano  
Chiara  
Nicola  
Elena  
Giovanni  
Martina  
Andrea  
Silvia  
Matteo  
Cristian  
Valeria  
Dante  
Anna  
Luca  
Marta  
Roberto  
Francesca  
Alessandro  
Giulia  
Stefano  
Chiara  
Nicola  
Elena  
Giovanni  
Martina  
Andrea  
Silvia

residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Dlgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Qualsiasi modifica all'articolo 3 (scopi della Associazione) del presente statuto o qualsiasi modifica nell'intero statuto che lo possa permettere, o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.
3. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice civile.

### Articolo 13 - Regolamento

1. Chiunque (escluso il Presidente) faccia qualsiasi tipo di attività a nome dell'Associazione senza nessun tipo di delega e/o permesso, sarà automaticamente espulso e dovrà rispondere penalmente e civilmente a eventuali controversie.
2. Qualsiasi tipo di attività inerente allo scopo dell'Associazione svolta dai soci privatamente, non deve aver niente a che fare con la suddetta.
3. In caso di rinvenimenti fortuiti è fatto obbligo seguire le norme di legge sia in caso di materiale pericolo che in caso di materiale d'interesse (art. 90 D.lgs. 42/2004)
4. È obbligatorio seguire, oltre a queste, le regole del regolamento dell'Associazione che sarà reso pubblico e controfirmato da tutti i soci.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo (in particolare la legge 6/6/2016 n. 106 e il Dlgs 3/7/17 n. 117 e s.m.i.)
6. Su decisione del Consiglio Direttivo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) comporterà la variazione automatica della denominazione in Associazione "CRB360° ETS"
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 in seguito all'emanazione dei decreti attuativi successivi alla costituzione.


Cortesi Valter



Montanari Mirco




Bettini Lorenzo




Alessandrini Gianluca



Cortesi Federico



Magnani Matteo



Pasolini Claudio



Russo Maurizio



Valzania Davide

